



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta dell'8 Novembre 2010

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVEZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

L'anno duemilaDIECI addì OTTO del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 11159 del 25/10/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>
2) BETTINI	Aurelio
3) CAPASSO	Gennaro
4) CAPOBIANCO	Angelo
5) CAPOCEFALO	Spartico
6) CATAUDO	Alfredo
7) CECERE	Sabatino
8) COCCA	Francesco
9) DAMIANO	Francesco
10) DEL VECCHIO	Remo
11) DI SOMMA	Catello
12) IADANZA	Pietro
13) IZZO	Cosimo
14) LAMPARELLI	Giuseppe
15) LOMBARDI	Nino
16) LOMBARDI	Renato
17) MAROTTA	Mario
18) MAZZONI	Erminia
19) MOLINARO	Dante
20) PETRIELLA	Carlo
21) RICCI	Claudio
22) RICCIARDI	Luca
23) RUBANO	Lucio
24) VISCONTI	Paolo

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 8-13-17-22

Sono presenti gli Assessori BARBIERI- FALATO-VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento di cui alla proposta (All. 1), dà la parola all'assessore Carlo Falato che relaziona in merito, dando, altresì, lettura degli articoli più significativi ai fini dell'iter di concessione del contributo o altro.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Ricciardi e Izzo, per cui i presenti sono n. 23.

Si apre il dibattito, con l'intervento dei Consiglieri Lamparelli, Di Somma, Capasso, Capocefalo, Visconti, Ricciardi, alcuni con richieste di delucidazioni, altri con richieste di rinvio dell'argomento, al fine di un esame più approfondito in sede della competente Commissione per valutare l'opportunità di apportare delle modifiche al testo. Conclude l'Assessore Falato, concordando sulla necessità del rinvio, auspicando però l'approvazione del regolamento comunque entro il 31/12/2010.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio che viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica(All. 1), nonché dei pareri resi, in data 28/4/2010 e 16/9/ 2010, dalla 1^ Commissione Consiliare;

Visto l'esito della eseguita votazione;

All'unanimità,

D E L I B E R A

RINVIARE ad altra seduta consiliare l'argomento di cui in oggetto, dando atto che il relativo fascicolo sia ritrasmesso alla 1^ Commissione Consiliare per un esame più approfondito.

Il tutto come da resoconto stenografico (all. 2).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

N. 870

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

23 NOV. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 NOV. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 16 DIC. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 16 DIC. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 16 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Copia per


✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE Comm. Lav. _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
PRESIDENZA E AA.GG
SERVIZIO AA.GG

La 1^a Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il 16
del mese di SETTEMBRE a seguito di regolare avviso, sotto la
presidenza del Consigliere NINO LOBARDI
sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI"

~~2008~~

~~è del parere:~~

(OMISSIS----) RIIENE, DATA LA COMPLESSITÀ
DELL' ARGOMENTO, DI ESPRIMERE IL
DEFINITIVO PARERE IN CONSIGLIO
PROVINCIALE.

Il Segretario

Forn G / e



Provincia di Benevento

La 1 Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il
giorno 28 del mese di APRILE a seguito di regolare avviso, sotto
la presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI E DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

~~3100~~

~~di~~

(OMISSIS) ESPRIME, A MAGGIORANZA DI VOTI,
PARERE FAVOREVOLE CON L'ASTENSIONE DEL
GRUPPO DI MINORANZA CHE SI RISERVA DI
ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI IN
CONSIGLIO PROVINCIALE

ESTRATTO
VERBALE N° 199

Il Segretario

Pr. 10/10/10



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: *Approvazione del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici".*

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 1100 del P. 19.04.2010
DELL'ORDINE DEL GIORNO 1200 del P. 5/7-2010

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

- 600 del P. 20/09/2010
- 1000 del P. 29.09/01-10-2010
- 400 del P. 3/10-11-2010

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 65 del 8 NOV. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

di € _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Premesso che la Provincia di Benevento, al fine di favorire la piena promozione della persona ed il sostegno alla comunità provinciale, in linea con i principi sanciti nel proprio Statuto ed in base alle proprie competenze istituzionali, concede sovvenzioni, sussidi, contributi, ausili finanziari ed altri vantaggi di carattere economico a persone fisiche, Enti Pubblici e privati che esercitino o si impegnino ad esercitare attività, interventi, manifestazioni o altro genere di iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione delle specificità del territorio sannita;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 73 del 17.07.1997 con cui si approvava il "Regolamento per la concessione di contributi per manifestazioni riguardanti attività culturali, artistiche, sociali, turismo e spettacolo;

Vista la Deliberazione di Giunta provinciale n. 141 del 6.04.1999 con la quale si approvavano le "Linee di indirizzo per la concessione di contributi sportivi";

Vista la Deliberazione di Giunta provinciale n. 11 del 23.01.2004 con cui, a seguito di variazioni alla normativa che regola la concessione di contributi, si approvavano le "Linee guida di indirizzo per l'erogazione di contributi al Settore Culturale, Turistico, Formativo e Sociale;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 52 del 23.02.2010 con la quale si approvava la bozza di "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici";.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si propone al Consiglio Provinciale:

- 1) di approvare il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” allegato al presente atto;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Attività Culturali, Artistiche, Turismo e Sport per i consequenziali provvedimenti di competenza.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore: Attività Culturali,
Artistiche, Turismo e Sport

(Dott.ssa Pierina Martinelli)

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 – Norma generale

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, gruppi, enti pubblici o privati per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutari e di programmazione della Provincia di Benevento.
2. L'amministrazione provinciale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al precedente comma ai soggetti ivi indicati, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:
 - sviluppo economico
 - turismo
 - cultura
 - pubblica istruzione
 - sport
 - assistenza sociale
 - ambienteo promuovono iniziative che comunque rivestano per il territorio della provincia motivo di pubblico interesse.

Articolo 2 – Tipologia degli interventi

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, la Provincia ritenga meritevoli di sostegno.
2. Gli interventi, di cui all'articolo precedente, possono essere attuati nelle seguenti forme:
 - a) contributo in denaro;
 - b) forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni e servizi;
 - c) ammissione a servizi offerti o gestiti dalla Provincia, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato;
 - d) concessione del patrocinio, che comporta la menzione: "con il patrocinio della Provincia di Benevento" e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma della Provincia di Benevento e/o altro logo indicato.

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda e della documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. La richiesta, indirizzata al Presidente della Provincia di Benevento, è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
 - b) deposito presso gli uffici della Provincia di copia del proprio statuto o informazioni relative agli organizzatori per i gruppi di spontanea formazione;
 - c) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito;
 - d) descrizione dell'iniziativa e del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività e di elementi che consentono di individuare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4;
 - e) rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in sintonia con gli indirizzi programmatici della Provincia;
 - f) modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;
 - g) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
 - h) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
3. La richiesta di contributo riferita ad attività ordinaria annuale deve essere presentata nel termine perentorio del 31 maggio di ogni anno per l'anno in corso e deve contenere le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettera a),b),c),g) e h), la descrizione dell'attività svolta, la sua utilità, importanza e rilevanza sociale e territoriale, nonché l'incidenza del volontariato.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono indirizzare richiesta al Presidente della Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione, che dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2, lettera a),b) e c). Nella richiesta dovrà essere specificata la tipologia degli interventi richiesti fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e le finalità che si intendono perseguire.
5. La Provincia si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Articolo 4 – Criteri di concessione

1. La giunta provinciale assegna i contributi ai richiedenti con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) Per l'attività annuale delle associazioni :
 - assenza di fini di lucro negli scopi statutari;

- utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
- b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
- particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio provinciale;
 - significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico della Provincia;
 - rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.
2. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto:
- della rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici;
 - del grado di rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività svolte e dell'iniziativa programmata;
 - del numero dei soci affiliati e dei partecipanti all'iniziativa;
 - del costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti (con un'attenzione particolare per le piccole realtà);
 - di contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;
 - della valutazione dell'iniziativa in base a:
 - area di interesse sovra comunale o provinciale;
 - originalità;
 - attualità del tema;
 - continuità e circuitabilità;
 - ricaduta sul pubblico;
 - provenienza del pubblico;
 - ricaduta per la Provincia;
 - collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti o associazioni.
3. In nessun caso possono essere concessi contributi per manifestazioni aventi fini di lucro, ad eccezione delle manifestazioni volte alla raccolta di fondi per scopi umanitari, di beneficenza e di solidarietà.

Articolo 5 – Istruttoria e assegnazione contributi

1. Le richieste di contributi sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni può richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato deve adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivale a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite, con evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei singoli settori alla giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda o dalla data di completamento dell'istanza.
3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Spetta ai dirigenti dei settori competenti la conseguente determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del dirigente del settore interessato, entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso

termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

5. In nessun caso il contributo della Provincia può superare il 50% della spesa prevista.
6. Il beneficiario è tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo della Provincia di Benevento" su manifesti, inviti, volantini e qualunque altro messaggio pubblicitario riguardante l'iniziativa oggetto del contributo.
7. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali è concesso il suo contributo e resta, in ogni caso, del tutto estranea nei confronti di qualsiasi rapporto, contratto, obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi ed i soggetti terzi.

Articolo 6 – Rendicontazione ed erogazione

1. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'art. 3, comma 1, il beneficiario per ottenere la liquidazione del contributo deciso dalla giunta provinciale, deve presentare entro il termine di 90 giorni la seguente documentazione:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
 - copie delle fatture quietanzate o di altra documentazione fiscalmente rilevante a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno della Provincia;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia fino a concorrenza dell'importo del contributo concesso dalla Provincia, non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati.
2. I beneficiari di contributi di cui all'art. 3, comma 3, devono presentare la rendicontazione con le modalità di cui al comma precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno di assegnazione.
3. Il dirigente del settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, eseguite le dovute verifiche, provvede alla erogazione del contributo, con propria determina.
4. Qualora l'ammontare della spesa rendicontata sia inferiore alla spesa preventivata, il contributo da erogare viene proporzionalmente ridotto.

Articolo 7 – Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto – Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini stabiliti, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. La Provincia può disporre verifiche nei confronti di ciascun richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso; inoltre, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di disporre la revoca qualora non venga più riscontrato il presupposto per l'erogazione.

Articolo 8 – Contributi straordinari

1. La Provincia può erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l'applicazione normativa di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9 – Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario

1. La richiesta di altre forme di sostegno economico-finanziario, come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del presente regolamento, sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni può richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso l'interessato deve adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivale a rinuncia alla forma di sostegno economico-finanziario.
2. All'assegnazione delle dette forme di sostegno economico-finanziario provvede il dirigente del settore competente mediante determinazione, che dovrà contenere la motivazione dell'assegnazione in conformità ai criteri deducibili dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. La concessione gratuita della Sala Consiliare della Provincia e delle altre sale di rappresentanza e/o di riunioni di proprietà della Provincia è disposta dal Presidente, per iniziative di rilevante interesse provinciale, avuto riguardo per le esigenze connesse alla loro destinazione alle attività degli organi e degli uffici della Provincia. Qualora l'utilizzo di dette sale si protragga oltre il normale orario di lavoro del personale ad esse addetto, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli oneri relativi al mantenimento in servizio del personale stesso.

Articolo 10 – Patrocinio

1. La concessione del patrocinio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è data dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

Articolo 11 – Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi oggetto dei contributi.

Articolo 12 – Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - le provvidenze disciplinate da norme, regolamenti e specifiche convenzioni;
 - i contributi erogati in attuazione di funzioni conferite alla Provincia;
 - i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia, quando tali iniziative sono previste nel programma dell'amministrazione;
 - i contributi per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita;
 - i versamenti che la Provincia deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa.

2. E', inoltre, esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei piani di offerta formativa.

Articolo 13 – Trattamento dati personali e albo dei beneficiari

1. I dirigenti dei settori sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
2. Presso il servizio "Gestione economica" è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della legge n° 241/1990, e successive modificazioni, aggiornato annualmente e inserito sul sito Internet della Provincia.
3. Ciascun dirigente responsabile di settore, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, deve provvedere a inviare, su supporto informatico e su richiesta del servizio "Gestione economica", i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

Articolo 14 – Diffusione del regolamento

1. La giunta provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della delibera con la quale è stato approvato.